



COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0171.931921 FAX 0171.931676

e-mail info@comune.tarantasca.cn.it

e-mail certificata: comunetarantasca@eticert.it

sito internet: www.comune.tarantasca.cn.it

Ordinanza n. 26 del 19.11.2015

OGGETTO: Sospensione temporanea della circolazione tratto Via Tetti Sagrin per lavori di bitumatura.

IL SINDACO

Vista la deliberazione di G.C. n. 94/15 del 13/10/2015 avente ad oggetto: "Approvazione perizia lavori stradali per sistemazione tratto di Via Tetti Sagrin e sistemazione tratti porfido strade Capoluogo – codice CUP G57H15000520004";

Considerata la determina di affidamento lavori bitumatura n. 214 del 22/10/2015 del Responsabile Servizio Tecnico;

Vista la richiesta pervenuta in data 18.11.2015, ns. prot. n. 6205, con la quale la Ditta SISAP richiede la sospensione temporanea della circolazione e l'istituzione del divieto di sosta per lavori di bitumatura nella Via Tetti Sagrin, nel tratto compreso tra Via del Giogo ed il civico n. 22 (proprietà Aime);

Ritenuto opportuno, per la pubblica incolumità e per esigenze di carattere tecnico, adottare il provvedimento richiesto nella Via Tetti Sagrin, nel tratto compreso tra Via del Giogo e il civico n. 22 (proprietà Aime);

per il seguente periodo: dalle ore 08.00 del giorno 23.11.2015 fino al termine dei lavori, per consentirne l'esecuzione

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, e 7 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D. Lgs 267/2000;

ORDINA

**dalle ore 08.00 del giorno 23.11.2015
e fino al termine dei lavori**

è sospesa la circolazione ed è vietata la sosta dei veicoli nella Via Tetti Sagrin, nel tratto compreso tra Via del Giogo ed il civico n. 22 (proprietà Aime)

1) La Ditta esecutrice dei lavori è incaricata di apporre l'idonea segnaletica verticale temporanea;

2)Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

3)Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

4)A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

5)In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.

6)A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Locale.

7)Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

Dalla Residenza Comunale, li 19.11.2015

 IL SINDACO
GIORDANO Bruna
Giordano Bruna